



**PROVVEDIMENTO RECANTE L'ISTITUZIONE DI UN FONDO DI RISOLUZIONE
NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 78 DEL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015,
n. 180**

1. Vista la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento nei Paesi dell'Unione Europea;
2. Visto il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con il quale la Direttiva 2014/59/UE è stata recepita dall'ordinamento italiano; visti in particolare:
 - il Titolo V del richiamato D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, il cui articolo 78 prevede l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione italiani volti a consentire il finanziamento delle azioni di risoluzione, alimentati da contributi versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie;
 - l'articolo 60-bis.1 comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che, ai fini dell'applicazione del citato D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, equipara alle banche le Sim che rientrano nel campo di applicazione indicato dall'articolo 2 del medesimo D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;
3. Visto il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, recante norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico;
4. Tenuto conto che il citato Regolamento UE n. 806/2014 prevede la creazione di un Fondo di Risoluzione Unico, alimentato da contributi versati dagli intermediari e raccolti a livello nazionale, inizialmente costituito da separati comparti nazionali soggetti ad un processo di progressiva mutualizzazione;
5. Considerato che l'utilizzo del Fondo di Risoluzione Unico è subordinato all'entrata in vigore di un accordo intergovernativo sul trasferimento e la progressiva messa in comune dei contributi in questione («Accordo Intergovernativo»), sottoscritto il 21 maggio 2014;

La Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, emana l'accluso

PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Istituzione e Finalità



1. Presso la Banca d'Italia è istituito un fondo di risoluzione ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, denominato Fondo Nazionale di Risoluzione (il "Fondo").
2. Il Fondo, disciplinato dal Titolo V del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ha lo scopo di consentire alla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di Risoluzione, di realizzare gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in conformità con i principi stabiliti all'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
3. Il Fondo costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da ogni altro patrimonio dalla stessa gestito, nonché da quello di ciascun soggetto che ha fornito le risorse raccolte nel Fondo medesimo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato le risorse raccolte nel Fondo o esercitate nell'interesse degli stessi.
4. Il patrimonio del Fondo risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte in connessione con uno o più degli interventi indicati dall'articolo 79 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

Articolo 2

Dotazione finanziaria del Fondo

1. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Fondo sono fornite dalle banche aventi sede legale in Italia, dalle succursali italiane di banche extracomunitarie e dalle Sim indicate dall'articolo 60-bis.1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini del raggiungimento del livello specificato all'articolo 81 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. A tale scopo, la Banca d'Italia raccoglie presso tali soggetti contributi ordinari e straordinari, in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
2. Il Fondo è altresì alimentato da:
 - a. prestiti e altre forme di sostegno finanziario, in conformità con quanto previsto dagli articoli 78 comma 1, lett. c) e 84 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;
 - b. somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione ovvero dall'ente-ponte, nonché dagli interessi, frutti e altri utili derivanti dai propri investimenti, ai sensi dell'articolo 78 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

Articolo 3

Contributi ordinari



1. Fino al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, e salvo il disposto del comma 3 del medesimo articolo, i soggetti indicati all'articolo 2 versano al Fondo contributi su base annuale, secondo le modalità e nella misura determinata dalla Banca d'Italia, in conformità con quanto stabilito dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, della Direttiva 2014/59/UE.
2. In conformità con l'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d'Italia può prevedere che una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo sia costituita da impegni irrevocabili di pagamento, integralmente garantiti da attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi.

Articolo 4

Contributi straordinari

1. Se la dotazione finanziaria disponibile del Fondo non è sufficiente a sostenere gli interventi di cui all'articolo 79, comma 1, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, i soggetti indicati all'articolo 2 versano al Fondo contributi straordinari a copertura degli oneri aggiuntivi, nella misura e nei tempi determinati dalla Banca d'Italia, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
2. In ogni caso, l'ammontare dei contributi straordinari non supera il triplo dell'importo annuale medio dei contributi ordinari dovuti fino al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.
3. Resta fermo il potere della Banca d'Italia di rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

Articolo 5

Utilizzo e gestione della dotazione finanziaria

1. La Banca d'Italia gestisce il Fondo in conformità con gli obiettivi e per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
2. In tale ambito, la Banca d'Italia assume le decisioni in ordine all'investimento della dotazione finanziaria del Fondo, nonché quelle relative all'utilizzo della stessa in connessione con uno o più degli interventi indicati dall'articolo 79 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.



3. Gli interventi indicati dall'articolo 79 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 possono essere disposti a valere, oltre che sulle somme corrispondenti alla dotazione finanziaria esistente e ai contributi ordinari e straordinari che la Banca d'Italia può raccogliere ai sensi degli articoli 3 e 4, su prestiti e garanzie acquisite dal Fondo da soggetti terzi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. a).

Articolo 6

Diritti di partecipazione

1. In conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d'Italia esercita tutti i poteri e i diritti connessi alle partecipazioni eventualmente detenute per effetto dell'utilizzo delle risorse del Fondo disposto ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 7

Trasferimento dei contributi al Fondo Unico di Risoluzione

1. Il trasferimento dei contributi raccolti dal Fondo Nazionale di risoluzione al Fondo Unico di Risoluzione è effettuato in conformità al Regolamento UE n. 806/2016 e all'Accordo Intergovernativo.

Articolo 8

Obbligo di revisione

1. Il Fondo redige un rendiconto annuale sottoposto a revisione contabile da parte del medesimo revisore che controlla il bilancio della Banca. Al rendiconto è data pubblicità entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it.

Il Governatore

[firma 1]

Delibera 390/2023